



OGGETTO: Approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno per l'esercizio 2023.

L'anno duemilaventidue il giorno dieci del mese di novembre nella Sede Municipale alle ore 12:55, con l'assistenza del Segretario generale Dott. Andrea La Rocca, si è riunita la Giunta Municipale, sono rispettivamente presenti ed assenti i signori:

LA GIUNTA COMUNALE

VOCE VINCENZO	Sindaco	Si	
PARISE ROSAMARIA	Assessore	Si	
BOSSI LUCA	Assessore	Si	
POLLINZI FILOMENA	Assessore	Si	
VIA RACHELE	Assessore	Si	
SCANDALE ANTONIO FRANCESCO	Assessore	Si	
FILIBERTO NATALE	Assessore	Si	
CRETELLA SANDRO	Vicesindaco	Si	
BRUNI MARIA	Assessore	Si	
PITINGOLO GIOVANNI	Assessore	Si	

Totale Presenti: 10	Totale Assenti: 0
---------------------	-------------------

Il Sindaco Vincenzo Voce, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Letta ed esaminata la proposta di deliberazione n.99 del 2.11.2022 sottoposta dall'Assessore alle Finanze, Dott. Antonio Francesco Scandale, per come di seguito riportata:

- Visto l'art. 4 del D.lgs n. 23 del 14.03.2011 *“Disposizioni in materia di federalismo municipale” a mente del quale “... i comuni capoluoghi di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive e situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali ...”;*

- Considerato che il legislatore ha disposto che non tutti i Comuni possono introdurre l'imposta di soggiorno, in quanto la facoltà è attribuita solo a:

- Comuni capoluogo di provincia,
- Unioni di Comuni,
- Comuni con ampi flussi turistici e città d'arte, inclusi in appositi elenchi regionali;

- Rilevato che il Comune di Crotona è capoluogo di provincia e che pertanto rientra fra quelli che possono applicare l'imposta di soggiorno, ai sensi del citato art. 4, del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i.;

- Visto il vigente Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di soggiorno approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35/2015 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50/2021;

- Viste le disposizioni del predetto art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011 che individuano quali soggetti passivi dell'imposta di soggiorno coloro che alloggiano nelle strutture ricettive dei Comuni sopra specificati;

- Verificato che l'imposta deve essere applicata nel rispetto di criteri di gradualità ed in proporzione al costo del pernottamento;

- Richiamata quindi la Deliberazione di Giunta Comunale n.46/2022 del 18.2.2022 di approvazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2022;

- Visto l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

- Richiamato l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

- Richiamato altresì quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n.296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

- Considerato che il presente atto risulta propedeutico all'approvazione dei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente (D.U.P. 2023 – 2025 e Bilancio di previsione finanziario 2023 – 2025);

- Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201:

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93.

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti I tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

- Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno a far data dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

- Richiamati l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93.

svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

· ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

- Visto il D.Lgs. n.267/2000;

- Visto il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;

- Visti i pareri richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

si propone alla Giunta Comunale di deliberare,

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1. di approvare e confermare anche per l'anno 2023, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le misure dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, di cui alla "Tabella A - Tariffe 2023" in coerenza con quanto disciplinato dal regolamento comunale istitutivo dell'imposta di soggiorno approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.35/2015 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.50/2021, prendendo a riferimento le tipologie e le classificazioni delle strutture ricettive come definite dalla normativa vigente e, in particolare, da quella regionale di settore, tenuto inoltre conto delle esenzioni di cui alla "Tabella B - Esenzioni" e quindi della seguente articolazione tariffaria:

Tabella A - Tariffe 2023

Strutture Alberghiere	Tariffe per persona per pernottamento	Strutture Extra Alberghiere	Tariffe per persona per pernottamento
Alberghi a 4 stelle o più	2,00	Bed & Breakfast	1,50
Alberghi a 3 stelle	1,50	Agriturismo	1,00
Alberghi a 2 stelle	1,00	Case per ferie	1,00
Alberghi a 1 stelle	0,50	Affittacamere	1,00
Residenze Turistiche Alberghiere (R.T.A.) a 4 stelle	2,00	Casa Vacanze	1,00
Residenze Turistiche Alberghiere (R.T.A.) a 3 stelle	1,50	Altre Attività assimilate	1,00
Residenze Turistiche Alberghiere (R.T.A.) a 2 stelle	1,00	Ostelli	0,50
Residenze Turistiche Alberghiere (R.T.A.) a 1 stelle	0,50	Campeggi	0,50

		Locazioni brevi, ai sensi dell'art.4 del D.L. 50/2017 (il cui canone o corrispettivo è incassato dai gestori di piattaforme telematiche o da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare)	1,50
--	--	---	------

Tabella B - Esenzioni

Categorie	Tariffa
Iscritti nell'anagrafe del comune di Crotone	ESENTE
Pernottamenti in strutture comunali o ostelli della gioventù gestiti da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, culturali ed educative, così come definito dalla vigente normativa regionale e nazionale	ESENTE
Minori entro anni 10	ESENTE
Coloro che praticano terapie riabilitative	ESENTE
Coloro che praticano terapie riabilitative presso strutture sanitarie site nel territorio comunale	ESENTE
Le persone disabili la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana e di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri	ESENTE
Coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente	ESENTE
Entrambi i genitori accompagnatori di malati	ESENTE
Un autista di pullman turistico e un accompagnatore che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo per ogni venticinque partecipanti	ESENTE
I volontari che nel sociale offrono il proprio servizio in città in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall'amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale ovvero per emergenze ambientali	ESENTE
Gli appartenenti alle forze di polizia ed equiparati che pernottano per esigenze di servizio	ESENTE

2. di dare atto che l'imposta, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, trova applicazione a far data dal 1.1.2023;
3. di dare altresì atto della normativa di cui ai sensi dell'art. 13, comma 15 – quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, inserito dall'art. 15-bis, c. 1, lett. b), D.L. 30 aprile 2019, n. 34 disponendo, altresì, la trasmissione del presente provvedimento al Ministro dell'Economia

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/93.

e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 richiamate nelle premesse;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 stante l'urgenza ai fini di provvedere e rendere operativa la disciplina tariffaria di cui al presente provvedimento nell'ambito del ciclo della programmazione dell'ente riferito al periodo 2023-2025.

Settore 3 - Risorse strategiche e risorse umane

Il Responsabile del Procedimento *SCARPINO PATRIZIA*

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Vincenzo Voce

Il Segretario generale
f.to Dott. Andrea La Rocca

Certificato di pubblicazione n° 5849

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, dal 16/11/2022 al 01/12/2022 registrata al n° 5849 del Registro Pubblicazioni, posto che il dies a quo decorre dal giorno successivo alla registrazione.

Data reg. 16/11/2022

Il Dipendente incaricato
f.to Dott. Antonio Nicoletta

Certificato di avvenuta pubblicazione n° 5849

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 16/11/2022 al 01/12/2022 e che sono/non sono pervenuti reclami/opposizioni (Prot. n° _____ del _____).

Il Dipendente incaricato
f.to Dott. Antonio Nicoletta

Esecutività della deliberazione

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. (D.L.vo267/2000);

Crotone, lì 16/11/2022

Il Segretario generale
f.to Dott. Andrea La Rocca